

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12

Il Commissario Straordinario

- ritenuto che talune Società richiedono il tesseramento di calciatori cittadini di Paesi non aderenti U.E. (ed all'E.E.E.) in misura superiore al limite di cinque previsto dall'art. 40 delle N.O.I.F.;
- vista la decisione della Corte Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.10/CF del 4 maggio 2001 con la quale la detta Corte, pur abolendo il limite previsto all'inserimento nell'elenco ufficiale di cui all'art. 61, non si è pronunciata sulle altre disposizioni di cui al citato art. 40 N.O.I.F.;
- considerato che le competenti Autorità dello Stato stanno approfondendo la conoscenza delle problematiche relative all'ingresso in Italia per lavoro sportivo subordinato di cittadini extracomunitari al fine di meglio disporre in ordine alle autorizzazioni al lavoro di cui all'art. 40.14 D.P.R. 21 agosto 1999 n.394 emanato in attuazione delle disposizioni del D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286;
- rilevata la necessità di regolamentare temporaneamente la materia in attesa di procedere all'applicazione delle norme che saranno emanate dalla ricordate competenti Autorità;

D E L I B E R A

di consentire, sub judice in via transitoria ed in attesa dell'emanazione di nuove disposizioni da parte delle competenti Autorità dello Stato, il tesseramento di calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) e regolarmente soggiornanti in Italia anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa federale, a condizione che il calciatore sia stato tesserato in Italia per la stagione sportiva 2000/2001 ovvero che abbia ottenuto la dichiarazione nominativa d'assenso del C.O.N.I. di cui all'art. 40.14 D.P.R. 394/99 finalizzata all'espletamento dell'attività agonistica per la stagione 2001/2002.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giovanni Petrucci